



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 40/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 D.Lgs. 267/2000:

Taglio rami in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria lungo le fasce di rispetto ai sensi degli artt. 52 e 55 del DPR 753/80.

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta in data 20 Luglio 2023, prot. 5436, da R.F.I. (Rete ferroviaria Italiana SPA) che evidenzia i gravi effetti sul traffico ferroviario derivanti dalla caduta di vegetazione presente su aree non di proprietà di R.F.I. ed il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee, con la conseguente interruzione del servizio pubblico ferroviario, accentuatasi dai fenomeni meteorologici accaduti nei giorni scorsi;

CONSIDERATO che la presenza di alberature e di altri tipi di vegetazione in prossimità della rete ferroviaria costituiscono potenziale pericolo per il regolare traffico ferroviario e la sicurezza della rete stessa;

RITENUTO quindi che tutti i proprietari frontisti alla R.F.I. del territorio comunale, provvedano a mantenere alberature e rami ad una distanza ed altezza tale da non creare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale di R.F.I. per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell' 11/07/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la rete RFI, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

RICHIAMATA l'urgenza e la contingibilità della presente Ordinanza non dovendosi pertanto procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, vista anche la generalità di soggetti cui il presente provvedimento è destinato;

VISTO l'articolo 60 "Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti" del R.R. n. 5 del 10/07/20007;

VISTA la L.R. 27 del 28/10/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale";

VISTO l'articolo 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Taino, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente venga trasmessa:

- alla Polizia Locale del Comune di Taino
- a mezzo pec ai Carabinieri di Angera: tva27353@pec.carabinieri.it
- a mezzo pec a RFI SpA: rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it;
- a mezzo pec ai Carabinieri Forestali Vergiate: fva43239@pec.carabinieri.it
- a mezzo pec alla Prefettura di Varese: protocollo.prefva@pec.interno.it
- a mezzo pec alla Questura di Varese: dipps190.00F0@pecps.poliziadistato.it

Che la presente venga altresì divulgata e pubblicata:

- all'Albo Pretorio on line dell'ente
- sul sito istituzionale del Comune;
- mediante gli organi di informazione e bacheche comunali;

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) e del DPR 753/80, fatti salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Varese, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Stefano Ghiringhelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente. Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio mittente.